

REGIONE BASILICATA

Delibera n. 1085

Estratto dal Processo verbale dell'adunanza del Consiglio Regionale

del 23 marzo 1999

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL PASCOLO SUL DEMANIO PUBBLICO.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 23 del mese di marzo
alle ore 10,00, nella Sala Consiliare di Via Anzio, si è riunito il Consiglio Regionale
di Basilicata in sessione ordinaria, in grado di prima convocazione ed
in seduta pubblica.

A ciascun consigliere, a norma dell'art. 13 dello Statuto, è stato notificato l'avviso di
convocazione da parte del Presidente del Consiglio Regionale.

Funge da Segretario l' Avv. Vincenzo Lovallo, Segretario del Consiglio.

Assume la presidenza Giovanni Bufaro, Presidente del Consiglio Regionale di
Basilicata, il quale dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento in oggetto.

VL/af

IL CONSIGLIO REGIONALE

- **VISTA** la delibera della Giunta Regionale n.2712 dell'8.9.1998, con la quale è stato proposto un disegno di legge per la regolamentazione del pascolo sul demanio pubblico;
- **VISTO** l'allegato parere espresso dalla III Commissione Consiliare Permanente, che suggerisce di classificare la normativa proposta dalla Giunta come regolamento e non come legge regionale, in considerazione della previsione del II comma dell'art. 16 della L.R. 42/98 (Norme in materia forestale) che rimanda all'emanazione di "disposizioni" la disciplina della materia di che trattasi;
- **UDITA** la relazione del Presidente della III Commissione Consiliare Permanente Maroscia;
- **UDITI** i chiarimenti dell'Assessore All'Agricoltura De Filippo e gli interventi dei Consiglieri Malvasi e Palombella;
- **A MAGGIORANZA** di voti, sia sui singoli articoli emendati e non sia sul testo complessivamente considerato, - presenti 27, votanti 26, astenuti 1 (Malvasi), voti favorevoli 26 -,

DELIBERA

- **di approvare** il Regolamento per il Pascolo sul Demanio Pubblico nel testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

**REGOLAMENTO PER IL PASCOLO
SUL DEMANIO PUBBLICO**

RELAZIONE

Il presente regolamento vuole colmare una lacuna dovuta all'assenza di precisi riferimenti normativi in materia.

Il regolamento vuole al tempo stesso disciplinare una prassi che in molti casi è basata su usi e consuetudini locali e che il più delle volte fa registrare abusi e quindi un non corretto utilizzo dei beni pubblici.

In buona sostanza, intende disciplinare il pascolo sul demanio pubblico senza che ciò comporti grave pregiudizio per i boschi ed i pascoli.

La normativa si prefigge di trovare il giusto equilibrio tra l'ambiente e l'attività più tradizionale e significativa delle aree interne montane: la pastorizia.

Si prevede che l'esercizio del pascolo, sulle aree ad esso destinate, venga autorizzato, mediante il rilascio di un apposito tesserino, dagli Enti proprietari, tenendo conto ovviamente dei carichi di bestiame che le stesse aree possono sopportare, senza che ciò comprometta lo stato dei pascoli.

Nel caso in cui quest'ultima circostanza si dovesse verificare, si prevedono limitazioni e nelle situazioni più gravi il divieto del pascolo per almeno tre anni.

L'art.9 prevede i casi di divieto assoluto, mentre l'art.10 stabilisce le modalità di pascolamento, nonché gli obblighi a cui i fidatari sono assoggettati.

Inoltre per il mancato rispetto delle disposizioni si prevedono una serie di sanzioni pecuniarie in rapporto alle violazioni registrate.

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 10.11.1998, N.42, attiene all'esercizio del pascolo sul demanio pubblico con soprassuolo boschivo e/o arbustivo e/o erbaceo.



ART. 2 AUTORIZZAZIONI

L'esercizio del pascolo sul demanio pubblico è autorizzato dall'Ente proprietario secondo la procedura di seguito riportata.

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate annualmente agli Enti pubblici proprietari dei demani e indicare esattamente la località richiesta, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, nonché l'ubicazione dell'azienda richiedente.

Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.



ART. 3
AREE DESTINATE A PASCOLO

Gli Enti pubblici proprietari devono, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, provvedere a comunicare al Dipartimento Agricoltura e Foreste -- Ufficio Foreste e Tutela del Territorio le aree destinate a pascolo, indicandone l'estensione, l'attuale stato vegetativo e le eventuali autorizzazioni concesse, da cui si evincano il numero e le specie fidate.



ART. 4
AREE DA DESTINARE A PASCOLO

Per le nuove aree da destinare a pascolo gli Enti pubblici inoltrano richiesta al Dipartimento Agricoltura – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio unitamente alla relazione tecnica e agli elementi identificativi delle aree.

Entro i successivi 60 giorni la Regione Basilicata esprime le proprie determinazioni in merito.



ART. 5
UNITA' DI CARICO

Il carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame
Agiuto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

- Vacca (oltre 3 anni di età) = 1 UBA
- Manza e Manzetta = 0.50 UBA
- Toro = 1.00 UBA
- Pecora, Capra o Ariete = 0.15 UBA
- Cavallo = 1.00 UBA
- Suini = 0.30 UBA



ART. 6
CARICHI MASSIMI POSSIBILI

I carichi di bestiame possibili per ogni area devono tenere conto dell'attuale stato della cotica erbosa pascolativa .

Di norma i carichi di bestiame non possono essere inferiori ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è:

- Pascolo = 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;
- Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno;
- Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno;
- Bosco = 1 UBA ogni 3,5,Ha di superficie/anno.

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.




ART. 7
VERIFICA DEI CARICHI MASSIMI POSSIBILI

Le aree a pascolo sono di norma ogni 3 anni soggette a verifica dei carichi massimi possibili, su richiesta degli Enti interessati al Dipartimento Agricoltura – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, che esprime entro 60 giorni le proprie determinazioni in merito.



ART. 8
PASCOLI DETERIORATI

Nel caso in cui gli Enti, gli addetti alla vigilanza o le Associazioni ambientaliste dovessero constatare fenomeni erosivi del suolo o smottamenti dei terreni o gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa pascolativa, previo richiesta da inoltrare all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Agricoltura, si potranno determinare forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore ai 3 anni.



ART. 9
DIVIETI

- a) Il pascolamento di capre è consentito solo nei pascoli nudi o cespugliati, e nei boschi di alto fusto, mentre è vietato in tutti gli altri casi.
- b) E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novelleto o in quelle deperenti o percorsi da fuoco.
In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente.
- c) E' vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno un anno dal verificarsi dell'eventi.
- d) E' fatto divieto dell'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione.
- e) E' fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.



ART. 10
MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

1. L'esercizio del pascolo sui demani pubblici va esercitato previa autorizzazione dell'Ente proprietario mediante rilascio di apposito tesserino, definito con provvedimento di Giunta Regionale. ??
2. Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi.
3. E' consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguate recinzioni.
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento.
5. I fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di animali superiore a quello autorizzato.
6. I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi.
7. Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati, con sistemi fissi, strade e viottoli di campagna.



ART. 11
CANONE DI FIDA PASCOLO

Gli Enti proprietari fissano annualmente il canone per ogni capo fidato secondo gli usi e le consuetudini locali.



ART. 12 SANZIONI


Per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

Riferimento - Sanzione minima e massima applicabile	
Art.9 punto a:	£. 10.000 – 50.000/capo
Art.9 punto b:	£. 10.000 – 100.000/capo
Art.9 punto c:	£. 10.000 – 100.000/capo
Art.10 comma 1:	£. 10.000 – 100.000/capo
Art.10 comma 2:	£. 200.000 – 600.000
Art.10 comma 4:	£. 200.000 – 600.000/capo
Art.10 comma 5:	£. 50.000 – 100.000/capo
Art.10 comma 6:	£. 250.000 – 1.500.000

Le sanzioni vanno determinate tenendo conto delle specie dei capi accertati e del numero dei capi non autorizzati, versando la somma nelle casse degli Enti proprietari dei demani.

Tre violazioni verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la sospensione della fida pascolo per un minimo di tre anni.

La Regione di norma provvede ogni tre anni all'aggiornamento delle sanzioni.



ART. 13
CONTROLLI

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli organi di Polizia Urbana e Rurale, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie Provinciali, alle Guardie Giurate in possesso di autorizzazione prefettizia, e a tutti coloro in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.



ART. 14
PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.



IL PRESIDENTE
(Giovanni BULFARO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Bulfaro", written over a horizontal line.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

F.TO: GIOVANNI BULFARO

I CONSIGLIERI - SEGRETARI

IL SEGRETARIO

F.TO: ANTONIO FLOVILLA

F.TO: VINCENZO LOVALLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo della Regione per il periodo _____, e che contro la stessa _____, sono stati prodotti ricorsi od opposizioni.

li. _____

L'USCIERE

Visto: IL SEGRETARIO

Copia conforme è stata trasmessa alla Commissione di Controllo il
col prot. n. _____

L'IMPIEGATO ADDETTO _____

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

Per copia conforme all'originale esistente al n. _____

Potenza, 25/5/1994

IL SEGRETARIO
(Avv. Vincenzo Lovallo)



V. Lovallo